



Comune di Castaneda

Cantone dei Grigioni

STATUTO COMUNALE



INDICE

I.	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	Comune	4
Art. 2	Sovranità.....	4
Art. 3	Amministrazione autonoma.....	4
Art. 4	Funzione	4
Art. 5	Potere legislativo	4
II.	DIRITTI POLITICI.....	4
Art. 6	Capacità di voto.....	4
Art. 6 bis	Diritto di voto	4
Art. 7	Eleggibilità	4
Art. 8	Iniziativa	5
Art. 9	Petizioni.....	5
Art. 10	Interpellanze	5
Art. 11	Mozioni	5
Art. 12	Ricorso.....	5
III.	VOTAZIONI ED ELEZIONI.....	5
Art. 13	Elezioni.....	5
Art. 14	Entrata in carica.....	5
Art. 15	Elezione complementare.....	6
Art. 16	Indennità e stipendi.....	6
Art. 17	Esclusione.....	6
Art. 18	Astensione	6
Art. 19	Protocollo, Stesura, Visione	6
Art. 20	Responsabilità	7
IV.	ORGANIZZAZIONE POLITICA	7
	ASSEMBLEA COMUNALE.....	7
Art. 21	Concetto.....	7
Art. 22	Competenze	7
Art. 22a	<i>Corporazioni ed organizzazioni intercomunali o regionali</i>	8
Art. 23	Convocazione	8
Art. 24	Costituzione legale	8
Art. 25	Regolamento organico	8
	MUNICIPIO	8
Art. 26	Concetto.....	8
Art. 27	Composizione e Costituzione	8
Art. 28	Elezioni.....	9
Art. 29	Competenze	9
Art. 30	Riunioni	9
Art. 31	Partecipazione e numero legale	10
Art. 32	Decisioni.....	10
Art. 33	Regolamento interno	10
	COMMISSIONE EDILIZIA.....	10
Art. 34	Concetto.....	10
Art. 35	Composizione e costituzione	10
Art. 36	Elezione	10
Art. 37	Competenze	10
Art. 38	Riunioni	10
Art. 39	Numero legale	10
Art. 40	Decisioni.....	11
Art. 41	Regolamento edilizio.....	11
	COMMISSIONE DI REVISIONE	11
Art. 42	Concetto.....	11
Art. 43	Composizione e costituzione	11
Art. 44	Elezione	11

Art. 45	Competenze	11
Art. 46	Riunioni	11
Art. 47	Numero legale	12
Art. 48	Decisioni.....	12
Art. 49	Regolamento interno – Rapporto.....	12
V.	PATRIMONIO COMUNALE.....	12
Art. 50	Concetto.....	12
Art. 51	Amministrazione	12
Art. 52	Tasse	13
Art. 53	Imposte	13
Art. 54	Contributi perimetrali	13
Art. 55	Congodimenti	13
VI.	CONSORZI COMUNALI DI DIRITTO PUBBLICO	13
Art. 56	Concetto.....	13
Art. 57	Vigilanza	13
Art. 58	Congodimenti	13
Art. 59	Tasse di con godimento	14
Art. 60	Ammissione di nuovi soci	14
Art. 61	Scioglimento.....	14
Art. 62	Indennità.....	14
Art. 63	Ente turistico.....	14
VII.	COMUNE PATRIZIALE	14
Art. 64	Diritti	14
VIII.	COMUNE PARROCCHIALE	14
Art. 65	Diritti	14
IX.	DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 66	Revisione	15
Art. 67	Abrogazione	15
Art. 68	Entrata in vigore	15
Art. 69	Revisione parziale del 16.04.2008.....	15

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

Le persone abitanti sul territorio di Castaneda costituiscono un Comune politico indipendente del Cantone dei Grigioni.

Art. 2 Sovranità

Il Comune esercita nei limiti della sua competenza legale la sovranità su tutte le persone e cose che si trovano sul suo territorio.

Art. 3 Amministrazione autonoma

Il Comune è autonomo nell'esercizio della sua amministrazione entro i limiti fissati dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 4 Funzione

Il Comune adempie alle funzioni richieste dall'interesse generale, promuove il miglioramento economico e culturale da solo o in unione ad enti di rito pubblico o privato.

Esso collabora con altri comuni e con il Cantone nell'assolvere ed elaborare compiti, opere e concetti d'importanza regionale.

Art. 5 Potere legislativo

Il Comune emana le leggi ed i regolamenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

II. DIRITTI POLITICI

Art. 6 Capacità di voto

Hanno capacità di voto i cittadini svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto il 18° anno d'età e non sono interdetti per infermità o debolezza mentale.

Art. 6 bis Diritto di voto

Il diritto di voto in affari comunali spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno la capacità di voto, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Comune.

Art. 7 Eleggibilità

Ogni cittadino svizzero avente diritto di voto nel Comune è eleggibile in uffici comunali, in quanto non ne sia stato escluso in seguito a sentenza penale giudiziaria.

Art. 8 Iniziativa

Il diritto d'iniziativa è garantito. L'iniziativa va inoltrata per iscritto al Municipio sottoscritta con firma autografa da quindici votanti iscritti in catalogo.

Il Municipio deve esaminare l'iniziativa e:

- a) Evaderla se di sua competenza.
- b) Munirla del suo parere e trasmetterla all'Assemblea comunale.

Le iniziative per l'Assemblea comunale devono essere presentate per decisione entro tre mesi dalla data di inoltro al Municipio.

Un'iniziativa può in ogni tempo venire ritirata dai primi cinque firmatari, fino alla votazione, in quanto non contenga una clausola che disponga diversamente.

Art. 9 Petizioni

Il diritto di petizione è garantito. Inoltre ogni abitante del Comune può sottoporre per iscritto al Municipio proposte, domande e reclami. Il Municipio è tenuto ad evaderli con sollecitudine, al massimo entro tre mesi.

Art. 10 Interpellanze

Ogni cittadino avente diritto di voto, durante l'Assemblea comunale, può domandare informazioni sullo stato o sul disbrigo di pratiche dell'amministrazione comunale. Il ragguaglio può essere rinviato se vi si pongono importanti interessi del comune o di terzi.

Art. 11 Mozioni

Ogni cittadino ha pure il diritto di fare proposte all'Assemblea comunale su oggetti che non figurano all'ordine del giorno. Se per maggioranza la proposta viene dichiarata rilevante, il Municipio è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno dell'Assemblea successiva e a presentare a questa rapporto e proposta.

Art. 12 Ricorso

Le risoluzioni e le decisioni del Municipio, dell'Assemblea comunale o di un'altra Autorità comunale, possono essere impugnate con ricorso entro 20 (venti) giorni ai sensi della legge sul Tribunale Amministrativo (LTA).

Contro i decreti di multa del Municipio è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo entro 20 giorni a norma delle disposizioni della legge sulla giustizia penale (LGP).

III. VOTAZIONI ED ELEZIONI

Art. 13 Elezioni

Le elezioni avranno luogo ogni tre anni, di regola durante il mese di novembre.

Art. 14 Entrata in carica

L'entrata in carica ha luogo il 01. gennaio successivo alla nomina.

L'autorità uscente è responsabile del regolare trapasso dei poteri.

Art. 15 Elezione complementare

Se durante il periodo amministrativo nelle autorità comunali un posto resta vacante, si procede nel modo seguente:

- Municipio

Dovrà venire indetta un'elezione complementare solo se per il nuovo eletto è possibile assumere l'incarico per un periodo superiore ai tre mesi.

- Commissione di revisione e commissione edilizia

Entra in carica il primo supplente. Per le elezioni complementari valgono le disposizioni delle elezioni ordinarie. L'entrata in carica segue immediatamente la nomina.

Art. 16 Indennità e stipendi

I membri delle autorità comunali, come pure gli impiegati e i funzionari comunali sono retribuiti secondo le disposizioni del regolamento sulle indennità e gli stipendi da emanarsi dall'Assemblea comunale o secondo accordi contrattuali.

Art. 17 Esclusione

Non possono far parte contemporaneamente del Municipio, della Commissione di revisione, della Commissione edilizia, di una commissione esecutiva, congiunti e parenti in linea diretta, coniugi e fratelli.

Art. 18 Astensione

- a) Un impiegato comunale non può fare parte dell'autorità a lui direttamente superiore.
- b) Non può prendere parte alla discussione ed al voto il cittadino il cui interesse personale diretto immediato è in collisione con quello del Comune nell'oggetto posto in votazione; all'inizio della trattanda esso può formulare una propria presa di posizione.
- c) Per uguale titolo sono esclusi dal voto e dalla discussione i suoi congiunti in linea diretta, coniugi e fratelli. (come ad art. 23 della legge sui comuni).
- d) L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
- e) La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 19 Protocollo, Stesura, Visione

Sulle discussioni, risoluzioni, risultati delle elezioni, si stende un protocollo separato per l'Assemblea, per il Municipio e per ogni altra autorità comunale. Esso deve essere firmato dal protocollista e sottoposto per l'approvazione alla prossima seduta e quindi firmato dal presidente.

Ogni avente diritto di voto può prendere in visione dei protocolli dell'Assemblea comunale.

La visione dei protocolli del Municipio e delle autorità comunali viene permessa solo se si rendono plausibili interessi tutelabili. Gli aventi diritto possono richiedere un estratto del protocollo contro versamento di un'equa tassa. Fanno eccezione a questa regola, escludendo i protocolli dell'Assemblea comunale, quei casi in cui vi è collisione di interessi per i quali il Municipio e le altre autorità comunali hanno il diritto ed il dovere di sottrarre totalmente o parzialmente gli atti alla visione del pubblico.

Art. 20 Responsabilità

Tutte le autorità, funzionari ed impiegati del comune sono responsabili dei danni che cagionano al comune od a terzi, nell'esercizio della loro funzione ufficiale, a norma della legge cantonale sulle responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico. Questa responsabilità viene coperta con un'assicurazione responsabilità civile stipulata e pagata dal comune.

IV. ORGANIZZAZIONE POLITICA

Assemblea Comunale

Art. 21 Concetto

L'Assemblea comunale è l'organo supremo del Comune nel quale i cittadini aventi diritto di voto esercitano i diritti che spettano loro in questioni comunali. Ove espressamente previsto da questo statuto l'esercizio dei diritti avviene a mezzo scheda con voto alle urne.

Art. 22 Competenze

L'Assemblea comunale ha le seguenti competenze:

1. Elegge:
 - a. Il sindaco
 - b. I membri del Municipio
 - c. I membri della Commissione di revisione
 - d. I membri della Commissione edilizia
 - e. Commissioni, determinandone le competenze e la durata
 - f. Delegati delle corporazioni scolastiche e presso altri enti, determinandone eventualmente le competenze. Il mandato di questi delegati corrisponde di regola a quello delle altre autorità comunali.
 2. Emanava e modifica la costituzione comunale, le leggi, le ordinanze ed i regolamenti comunali e delle aziende municipalizzate, aventi obbligatorietà generale.
 3. Approva il preventivo ed il resoconto comunale e fissa i tassi d'imposta Comunale
 4. Stanza spese non preventivate che sorpassano la competenza finanziaria del Municipio.
 5. Autorizza la compera, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà Fondiaria, la concessione di servitù, di oneri sui fondi, ai diritti d'acqua e la costituzione di altri diritti speciali, riservati i diritti del Comune patriziale.
 6. Autorizza l'accensione di nuovi prestiti e la prestazione di fideiussione che superano le competenze del Municipio.
 7. Decide sulla collaborazione con altri comuni, sull'adesione a corporazioni, organizzazioni regionali. Inoltre esercita tutte le competenze non conferite ad altro organo della costituzione comunale, o dalla legge.
- 1a. Le votazioni e le elezioni riguardanti l'organizzazione regionale, le votazioni concernenti delle corporazioni intercomunali e le votazioni che riguardano la fusione o la modifica dei confini comunali con voto alle urne.

Art. 22a Corporazioni ed organizzazioni intercomunali o regionali

Le votazioni e le elezioni riguardanti l'organizzazione regionale, le votazioni concernenti delle corporazioni intercomunali e le votazioni che riguardano la fusione o la modifica dei confini comunali avvengono a mezzo scheda con voto alle urne. Si applicano per analogia le norme della legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici. Il Municipio stabilisce il luogo, l'orario di apertura delle urne e la sorveglianza delle stesse.

Art. 23 Convocazione

L'Assemblea comunale viene convocata dal Municipio con avviso all'albo pubblico e a mezzo di avviso comunicato di casa in casa.

In via ordinaria l'avviso di convocazione deve venire pubblicato e comunicato sei giorni prima della riunione.

Art. 24 Costituzione legale

Ogni assemblea regolarmente convocata è competente a decidere sulle trattande dell'ordine del giorno.

Art. 25 Regolamento organico

L'Assemblea comunale funziona a norma del suo regolamento di gestione.

Municipio

Art. 26 Concetto

Il Municipio è la suprema autorità esecutiva, amministrativa e di polizia del Comune.

Art. 27 Composizione e Costituzione

Il Municipio è composto dal Sindaco e da quattro municipali.

A nomina avvenuta, in occasione della prima seduta, vengono designati i capidicastero, i rispettivi sostituti ed il vice sindaco.

Dicasteri

I dicasteri sono i seguenti:

- a) Amministrazione, finanze
- b) Foreste, agricoltura, alpi
- c) Costruzione, manutenzione, cimitero
- d) Sanità, polizia, assistenza, turismo
- e) Acqua potabile, fognature, pompieri, polizia del fuoco, protezione

civile.

Per il loro funzionamento vengono applicate le disposizioni dei relativi

regolamenti.

Sindaco

Il Sindaco, in sua assenza il vice sindaco, rappresenta il Comune e firma con il segretario o con un membro del municipio la corrispondenza ufficiale ed i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Municipio.

In casi urgenti egli può adottare, in via cautelativa, tramite decreti provvisori, le disposizioni necessarie. Egli esercita inoltre la sorveglianza su tutti i dicasteri ed i dipendenti comunali.

Art. 28 Elezioni

L'elezione del Sindaco e dei membri del Municipio ha luogo la seconda domenica di novembre, ogni tre anni a scrutinio segreto (urna).

L'elezione avviene a maggioranza di voti. In caso di parità, decide la sorte.

L'elezione avviene con il sistema nominale ad un turno.

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi, il Municipio dichiara i candidati facilmente eletti.

I membri del Municipio sono rieleggibili.

Art. 29 Competenze

Oltre alla sovrintendenza di tutta l'amministrazione e l'obbligo di curare l'interesse e salvaguardare il buon nome del Comune, al Municipio incombono specialmente i seguenti compiti:

1. Provvede all'applicazione delle leggi della Confederazione e del Cantone, delle relative ordinanze e delle leggi e regolamenti comunali, nonché all'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea comunale.
2. Sottopone all'Assemblea comunale progetti di ordinanze d'esecuzione delle leggi comunali, di regolamenti e di leggi comunali.
3. Sorveglia tutta l'amministrazione comunale.
4. Amministra il patrimonio comunale e cura la gestione di tutti i dicasteri.
5. Allestisce e presenta:
 - a) Il preventivo comunale entro il 15 dicembre dell'anno precedente.
 - b) Il resoconto comunale al più tardi entro il 30 settembre dell'anno susseguente
6. Prepara e preavvisa le trattande da sottoporre all'Assemblea comunale.
7. Stanzia per le spese straordinarie ed impreviste fino a Fr. 10000.—una sola volta per lo stesso oggetto.
- 7.a. Procedo alle delibere allorché l'Assemblea comunale ha stanziato i relativi crediti.
8. Stipula contratti nell'ambito dell'amministrazione ordinaria.
9. Decide sulla condotta di processi e ricorsi come pure sulla stipulazione di arbitrati e transazioni, se il valore controverso, comprese le spese presumibili, non supera le sue competenze finanziarie.
10. Rappresenta il Comune davanti a tribunali e autorità, Stanno in causa il Sindaco ed il segretario o eventualmente un rappresentante designato dal Municipio.
11. Esercita la funzione di polizia spettante al comune e quella penale in procedure amministrative.
12. Nomina funzionari, impiegati e personale ausiliario del comune, escluse le nomine di competenza di altre autorità comunali. Il Municipio ha la facoltà di abbinare cariche e funzioni.
13. Formula le proposte di nomina dell'Ufficio di Stato Civile e supplente, degli stimatori ufficiali e i loro supplenti.

Art. 30 Riunioni

Il Municipio si riunisce di regola una volta alla settimana. Su richiesta di uno dei suoi membri possono venire convocate sedute straordinarie.

Art. 31 Partecipazione e numero legale

Per prendere decisioni e per nomine è necessaria la presenza di tutti i membri, salvo casi di esclusione o di assenza per forza maggiore.

Art. 32 Decisioni

Ogni membro del Municipio deve esprimere il suo voto. In caso di parità di voti decide:

- a) Per le nomine, la sorte
- b) Per le votazioni, il sindaco

Art. 33 Regolamento interno

Per il funzionamento del Municipio, fa stato il regolamento interno dello stesso.

Commissione edilizia

Art. 34 Concetto

La Commissione edilizia è designata dall'Assemblea comunale per esprimere il suo parere in merito alle domande di costruzione presentate al Municipio.

Art. 35 Composizione e costituzione

La Commissione edilizia si compone di tre membri diretti e di due supplenti. I membri del Municipio non possono fare parte di questa commissione.

Art. 36 Elezione

I membri della Commissione edilizia vengono eletti ogni tre anni per scrutinio segreto (urna) a maggioranza di voti, contemporaneamente alla nomina del Municipio. Per la procedura, valgono per analogia le disposizioni dell'art. 28.

Art. 37 Competenze

La Commissione edilizia esamina le domande di costruzione e formula il relativo preavviso a mano del Municipio.

Se necessario può essere chiesto il parere di un perito.

Art. 38 Riunioni

La Commissione edilizia si riunisce su richiesta del Municipio tutte le volte che è necessario esaminare domande di costruzione.

Art. 39 Numero legale

La Commissione edilizia è costituita legalmente quando sono presenti tre membri.

Art. 40 Decisioni

Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti. Ogni componente della Commissione edilizia è tenuto ad esprimere il suo voto.

Art. 41 Regolamento edilizio

La Commissione edilizia esegue il suo lavoro attenendosi al regolamento edilizio comunale ed alle prescrizioni federali e cantonali in materia edilizia e pianificatoria.

Commissione di revisione

Art. 42 Concetto

La Commissione di revisione è l'autorità designata dall'Assemblea comunale per esercitare il controllo e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale.

Art. 43 Composizione e costituzione

La Commissione di revisione si compone di tre membri e di due supplenti. I membri diretti assumono la presidenza a turno.

Art. 44 Elezione

I membri della Commissione di revisione vengono eletti ogni tre anni per scrutinio segreto (urna) a maggioranza di voti contemporaneamente alla nomina del Municipio. Per la procedura, valgono per analogia le disposizioni dell'art. 28.

Art. 45 Competenze

Le competenze della Commissione di revisione consistono nel sottoporre ad accurato esame l'intera amministrazione comunale. La commissione deve perciò prendere visione di tutta la contabilità, controllare l'esattezza delle somme e delle poste, verificare se corrispondono i relativi documenti, tenendo calcolo del preventivo, dei crediti accordati durante l'anno dall'Assemblea comunale e dalle decisioni del Municipio.

La Commissione di revisione deve presentare all'Assemblea comunale un rapporto e proposte per iscritto.

La Commissione di revisione può proporre all'Assemblea comunale la coadiuvazione di un perito competente in materia contabile.

Il rapporto va poi aggiunto agli atti. I revisori possono verificare i conti durante il corso dell'anno.

Art. 46 Riunioni

La Commissione di revisione si riunisce almeno due volte all'anno per un controllo intermedio e regolare dell'amministrazione e inoltre ogni volta che il disbrigo delle mansioni ricevute lo richiede.

Art. 47 Numero legale

La Commissione di revisione è costituita legalmente quando sono presenti tre componenti della stessa.

Art. 48 Decisioni

Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti. Ogni componente della commissione è tenuto ad esprimere il suo voto.

Art. 49 Regolamento interno – Rapporto

La Commissione di revisione esegue il suo lavoro attenendosi al proprio regolamento. Essa è tenuta a presentare un rapporto della sua attività all'Assemblea comunale.

V. PATRIMONIO COMUNALE

Art. 50 Concetto

Il patrimonio del Comune comprende:

- a) Le cose destinate all'uso pubblico, come strade, piazze, acque e tutto il territorio comunale di cui non ne è dimostrata la proprietà privata (art. 664 CCS e art. 148-149 della legge cantonale di applicazione al CCS).
- b) Il patrimonio di con godimento, cioè gli alpi, i pascoli, i boschi, diritti di vago pascolo, di fare legna e di pascolazione
- c) Il patrimonio finanziario, come capitali, denaro in contanti, i crediti, i fondi e le opere che vengono tenute dal Comune in sua proprietà per il loro valore patrimoniale e gestite nelle forme del diritto civile (locazione, vendita di proventi) oppure con il conferimento di concessioni.
- d) Il patrimonio amministrativo, cioè le cose messe con la loro sostanza al servizio immediato dell'amministrazione, come edifici amministrativi, scolastici, dell'assistenza pauperile e sociale, le opere per garantire agli abitanti l'acqua, l'elettricità, gli attrezzi per lo spegnimento degli incendi, campi sportivi palestre ecc.

Art. 51 Amministrazione

Il Comune ha l'obbligo di provveder ad una buona amministrazione del suo patrimonio. In prima linea cerca di garantire la conservazione integrale e ricavare un reddito adeguato, sicuro e durevole. Il conto patrimoniale deve essere convenientemente consolidato mediante ammortamenti metodici e riserve.

Alienazione Le priorità fondiarie che appartengono al patrimonio di con godimento del Comune non devono essere alienate se con ciò vengono notevolmente limitati nel loro complesso i congodimenti pubblici dello stesso genere.

Sono escluse da queste limitazioni le alienazioni effettuate per l'adempimento dei compiti pubblici o per la costruzione di opere che rientrano nel pubblico interesse.

Per il resto fanno stato le relative disposizioni della legge sui Comuni del Cantone di Grigioni.

Art. 52 Tasse

Il Comune copre il suo fabbisogno finanziario con i proventi del patrimonio finanziario, le tasse, le multe, le tasse di licenza, le prestazioni di lavoro comunale, le tasse di soggiorno, le tasse di con godimento, i contributi.

Le tasse per l'acqua, l'elettricità ed altre prestazioni prodotte in aziende ed opere comunali procurate dal comune, sono da fissare secondo criteri uniformi per tutti gli abitanti, patrizi o domiciliari, dimoranti e proprietari di sostanza immobiliare.

Art. 53 Imposte

Se le entrate non sono sufficienti per far fronte alle spese ordinarie e per l'estinzione metodica dei debiti e degli stanziamenti straordinari, il Comune è obbligato a prelevare imposte.

Le imposte vengono prelevate in base alla legge comunale sulle imposte.

La tassazione deve conformarsi ai principi dell'equità e della giustizia.

Art. 54 Contributi perimetrali

Se il Comune esegue opere o impianti, per esempio: strade, acquedotti, fognature, linee elettriche o altro che procurano a singole persone un vantaggio speciale o determinano un aumento di valore di fondi privati, verrà prelevato dai beneficiari, un contributo alle spese dell'opera, proporzionato al vantaggio loro derivante.

La decisione di applicazione deve essere presa per ogni singola opera, contemporaneamente allo stazionamento del credito da parte dell'Autorità Competente.

Per la modalità di applicazione ci si adegnerà al regolamento comunale e sussidiariamente al diritto cantonale vigente in maniera.

Art. 55 Congodimenti

Per l'uso degli alpi, pascoli e boschi, vengono prelevate delle tasse di congodimento in applicazione della legge cantonale sui comuni.

VI. CONSORZI COMUNALI DI DIRITTO PUBBLICO

Art. 56 Concetto

Per lo sfruttamento e l'amministrazione di determinate categorie del patrimonio comunale di congodimento, ad esempio per gli alpi comunali, gli aventi diritto possono formare consorzi speciali (corporazioni) aventi personalità giuridica propria.

Art. 57 Vigilanza

Il Municipio esercita la vigilanza sui consorzi, approva il loro statuto e decide per i ricorsi dei soci contro il Consorzio ed i suoi organi.

Art. 58 Congodimenti

Il patrimonio ed i diritti di congodimento del Comune possono essere lasciati a consorzi per l'uso e l'amministrazione, ma non possono essere ceduti.

Art. 59 Tasse di con godimento

Le entrate spettanti al Comune dal patrimonio di congodimento non devono ridursi per il fatto che lo si lascia in uso ed amministrazione ai consorzi.

Art. 60 Ammissione di nuovi soci

L'ammissione di nuovi soci deve essere permessa a condizioni accessibili, anche per gli abitanti nel Comune meno abbienti.

Art. 61 Scioglimento

Salvo altro accordo, i compiti del consorzio possono essere sempre assunti dal Comune con risoluzione dell'Assemblea comunale.

L'assunzione non deve però venire intempestivamente, ma fissata almeno per la fine dell'esercizio amministrativo susseguente del consorzio.

L'esercizio di tale diritto può essere escluso mediante accordo con una durata massima di dieci anni.

Art. 62 Indennità

Se un consorzio viene sciolto per risoluzione comunale, gli impianti che esso ha costruito diventano proprietà del comune.

Il Comune deve in questo caso indennizzare equamente gli stanziamenti utili fatti dal consorzio con mezzi propri.

L'ammontare d'indennità è deciso in caso di controversia dal Governo cantonale.

Art. 63 Ente turistico

L'Ente turistico è un istituzione paracomunale. La sua fondazione, lo statuto ed il funzionamento sottostanno all'approvazione ed al controllo dell'autorità comunale.

L'autorità comunale può autorizzare l'Ente turistico a incassare le tasse di soggiorno.

In questo caso l'ente è tenuto a sottoporre al Municipio il relativo rendiconto annuale.

Il risultato di questo rendiconto è da aggiungere al rendiconto comunale.

VII. COMUNE PATRIZIALE

Art. 64 Diritti

I diritti del Comune Patriziale sono garantiti nell'ambito della legislazione cantonale.

VIII. COMUNE PARROCCHIALE

Art. 65 Diritti

I diritti del Comune Parrocchiale sono garantiti nell'ambito della legislazione cantonale.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 Revisione

Questo statuto può sempre essere riveduto parzialmente o totalmente in seguito ad una decisione con maggioranza assoluta dell'Assemblea comunale. Ogni modifica parziale o aggiunta è subordinata all'approvazione del Governo cantonale.

Art. 67 Abrogazione

Questo statuto sostituisce quello del 23 febbraio 1969. Con la sua entrata in vigore sono abrogate le disposizioni comunali in contraddizione con esso.

Art. 68 Entrata in vigore

Questo statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale. Esso è sottoposto all'approvazione del Governo cantonale.

Art. 69 Revisione parziale del 16.04.2008

La revisione parziale (art.21, 22 cifra 1 e nuovo art.22a) entrano in vigore immediatamente.

Così deciso dall'Assemblea comunale con votazione del 12 settembre 1986 e revisione parziale del 16 aprile 2008

Approvato dal Governo dei Grigioni con decreto No. 127 del 11 gennaio 1988 e decreto No. 601 del 20 maggio 2008